

TAR LAZIO
Sezione III bis
Roma

Ricorso n. 4993/07

Tar Lazio Roma Sez. III Bis Ricorso n 4993/07. In esecuzione dell'ordinanza n. 232/08, si provvede alla notifica per pubblici proclami del ricorso e dei motivi aggiunti sotto forma di sunto. Il ricorso è stato proposto da Agnelli Carlotta e altri (l'elenco completo dei ricorrenti è consultabile presso il sito internet del Tar Lazio-Roma, digitando il n. 4993/07 nella maschera di ricerca dei ricorsi) difesi dagli Avv.ti Miceli Walter e Ganci Fabio con domicilio in Roma Via Crescenzo 9, presso Avv. Stile Lucio contro il Ministero della Pubblica Istruzione. – Direzione Generale per il Personale della Scuola per l'annullamento del D.D.G del Ministero della Pubblica Istruzione, Direzione Generale per il Personale della Scuola, del 16 marzo 2007, nella parte in cui, art. 3 comma 3, dispone che a decorrere dall'a.s. 2003/04, in esecuzione della sentenza della Corte Costituzionale n. 11/07, “è annullata la doppia valutazione dei servizi prestati nelle scuole situate nei Comuni di montagna” e della tabella di valutazione dei titoli per la III fascia delle graduatorie permanenti, approvata con D.M. 27 del 15.03.2007, nella parte in cui, punto B3, lettera F5, stabilisce che soltanto “il servizio prestato dall'a.s. 2003/04 all'a.s. 2006/07 nelle scuole primarie pluriclassi dei Comuni di montagna, di cui alla L. 90/57, nonché nelle scuole delle isole minori e degli istituti penitenziari è valutato in misura doppia”. Sono state inoltre impugnate con motivi aggiunti le graduatorie a esaurimento del personale docente ed educativo per gli aa.ss. 2007/09, approvate dai dirigenti degli USP di Agrigento, Alessandria, Ancona, Arezzo, Belluno, Bergamo, Biella, Cagliari, Caltanissetta, Campobasso, Catania, Catanzaro, Cosenza, Crotone, Enna, Firenze, Foggia, Frosinone, L'Aquila, Lecco, Macerata, Messina, Modena, Napoli, Palermo, Parma, Pesaro-Urbino, Pescara, Pordenone, Ragusa, Rieti, Roma, Salerno, Siena, Siracusa, Torino, Trapani, Treviso, Verbano-Cusio-Ossola, Vibo Valentia e Vicenza. I ricorrenti, docenti che negli anni scolastici dal 2003 al 2007 hanno prestato il proprio servizio di insegnamento in sedi scolastiche ubicate in comuni classificati di montagna, agiscono per ottenere la valutazione in misura doppia dei servizi in scuole di montagna prestati

anteriormente al 1 Settembre 2007. Controinteressati, a cui si notifica per pubblici proclami, sono i docenti che non hanno prestato servizio di insegnamento in sedi di montagna inclusi nelle graduatorie a esaurimento impugnate con i motivi aggiunti. MOTIVI DI DIRITTO: I) violazione e falsa applicazione dell'art. 1, co. 605, lett. c), legge n. 296/06; violazione e falsa applicazione dell'art 136 Cost., eccesso di potere per carenza di presupposti e motivazione. II) Violazione e falsa applicazione dell'art. 1, co. 605, lett. c), legge n. 296/06; violazione e falsa applicazione dell'art 136 Cost.; eccesso di potere per carenza di presupposti e motivazione. Nel ricorso e nei motivi aggiunti i ricorrenti hanno chiesto al TAR Lazio di annullare, previa sospensione, tutti gli atti impugnati e specificati in epigrafe e di condannare il Ministero della Pubblica Istruzione al risarcimento dei danni morali.

Palermo-Roma, 04.06.2008

Avv. Walter Miceli

Avv. Fabio Ganci

